

***Avv. Danilo Granata & Prof. Avv. Renato Rolli***

*Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100*

*Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021*

*Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)*

*Cell: 3479632101*

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI  
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET  
DELL'ASST GAETANO PINI CTO**

IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA COLLEGIALE N. 929/2021 RESA DAL TAR LOMBARDIA – SEZ. 3 NEL GIUDIZIO N.R.G. 1275/2021, il sottoscritto Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di parte ricorrente, indica quanto segue per la pubblicazione dell'Avviso relativo alla notifica per pubblici proclami:

- 1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** TAR Lombardia – Sez. III N.R.G. 1275/2021
- 2. Amministrazione intimata:** ASST GAETANO PINI CTO (c.f. 09320530968)
- 3. Estremi dei provvedimenti impugnati:** a) della Deliberazione del D.G. dell'ASST Gaetano Pini CTO n. 357 del 08.07.2021 avente ad oggetto “*esito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario cat. B liv. BS a tempo pieno e indeterminato e assunzione della Sig.ra Maria Carmela La Torre*”, recante la graduatoria di merito della procedura concorsuale e l'assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra Maria Carmela La Torre (prima classificata); b) dei quesiti posti durante la prova orale dei giorni 7,8,9 e 10 giugno 2021, nonché di tutti gli atti ed i verbali approvati per la validazione dei quesiti di cui si compone la prova orale; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; c) delle deliberazioni della Commissione giudicatrice di approvazione dei quesiti della prova, di produzione dei questionari della prova orale, di formulazione delle domande, sebbene, allo stato, non conosciuti; d) del Piano Triennale dei fabbisogni anno 2021, approvato con DGR n. XI/5003 del 05.07.2021 *in parte qua*, ovverosia nella parte in cui prevede l'assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra Maria Carmela La Torre (prima classificata in graduatoria), sebbene allo stato non conosciuto; e) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: aa) il contratto di lavoro della Sig.ra Maria Carmela La Torre che ne è disceso nonché ogni altra convocazione e/o contratto stipulato in ragione della detta graduatoria; bb) la Delibera di nomina

della Commissione giudicatrice n. 209 del 15.04.2021 e ogni atto ad essa collegato; cc) il Diario delle prove orali del 27.04.2021 nella parte in cui si fa riferimento ad una quinta sotto-commissione; dd) il bando di concorso laddove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti.

**Sunto dei motivi del ricorso:**

1. ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
  - 1.1.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E SS. DEL DPR 220/2001;
  - 1.2.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL DPR 487/1994;
  - 1.3.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 37 DEL TUPI;
  - 1.4.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI GENERE;
  - 1.5.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*;
3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ AMMINISTRATIVA;
4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO;
5. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E LOGICITÀ;
6. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCORDORUM;

La Commissione esaminatrice, nominata con Delibera n. 209-2021, risulta formata tutta da membri interni dell'ASST Gaetano Pini e in difformità dei criteri di parità di genere imposti dal DPR 220/2001, dal DPR 487/1994 e dalla *lex specialis* stessa.

Inoltre, mancano completamente i componenti aggiunti esperti di informatica e di lingua straniera benché ai ricorrenti siano state poste domande afferenti le dette materie come dimostrabile dei verbali della prova orale in possesso della P.a. e siano stati valutati in base a queste domande.

Le sottocommissioni, in numero di 5, benché la nomina ne prevedesse 4, non rispecchiano, nelle loro composizioni, la composizione della commissione di concorso: infatti, le sotto-commissioni prevedono 2 titolari e 2 supplenti, mentre la Commissione generale prevede 3 titolari e 3 supplenti; da ciò la difformità.

Da ultimo, ma non per importanza, rileva che benché la Delibera di nomina prevedesse soltanto 4 sotto-commissioni, alla data delle prove orali, in realtà, erano presenti 5 sottocommissioni: la Commissione giudicatrice infatti – a quanto pare – ha ricoperto,

irritualmente, anche il ruolo di sottocommissione n. 5 come comprovato dal Diario delle prove orali.

Inoltre, nella prova orale, i candidati ricorrenti non hanno seguito l'ordine di assegnazione tra le varie sotto-commissioni previsto dal Diario delle prove.

#### 7. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ AMMINISTRATIVA.

Ai ricorrenti non è stato concesso di acquisire certezza sulla genuinità della domanda posta, in quanto agli stessi, una volta entrati in aula, veniva detto di estrarre a sorte un bigliettino contenente non direttamente la domanda ma un numero abbinato ad una delle domande contenute in uno strano foglio mai reso noto. Pertanto, ai candidati non è stato in alcun modo concesso di accertarsi che le domande poste fossero effettivamente corrispondenti a quelle contenute nel detto "elenco".

#### 8. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 16 DEL DPR 220/2001.

Inoltre, rileva che l'aula ove si sono tenute le prove orali aveva le porte chiuse e quindi non era aperta al pubblico in difformità di quanto previsto dall'art. 7 e dall'art. 16 del DPR 220-200.

#### 9. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE;

#### 10. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 CO. 3 DEL DPR 483/1997;

#### 11. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO;

#### 12. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA;

La graduatoria del 08 luglio 2021 non reca l'indicazione del punteggio assegnato ai ricorrenti, lasciando gli stessi nell'incertezza più totale circa il numero di errori che avrebbero commesso e quindi sui motivi che ne hanno determinato l'esclusione dagli idonei, benché gli stessi abbiano ottenuto risultati eccellenti nelle prove scritte.

La mancanza di punteggio non consente agli stessi di ripercorrere l'iter logico seguito dalla P.a. nella valutazione e quindi di comprendere in ragione di quali presupposti siano stati esclusi dalla procedura selettiva, e tanto determina una palese violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, a mente del quale tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati. Nel caso di specie, non solo non è presente una motivazione discorsiva, ma addirittura non vi è traccia del voto numerico degli esclusi!

Infine, risulta non pubblicata alcuna documentazione relativa all'assegnazione dei punti alla prova orale né tantomeno ciò è stato reso noto poco prima dell'inizio della prova, e tanto in violazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, nel recepire i contenuti dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, oltre che dei principi di

trasparenza, di imparzialità, di ragionevolezza, di legalità e di buon andamento amministrativo.

### 13. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

La nomina della Commissione giudicatrice rende illegittimi in via derivata anche i provvedimenti successivi, e quindi la prova orale, la graduatoria e gli eventuali contratti sottoscritti nelle more del presente giudizio. E' innegabile infatti che i vizi dell'uno si riflettono sugli altri atti successivi, per effetto del nesso di consequenzialità sussistente.

#### ➤ SULLA RICHIESTA RISARCITORIA.

In via subordinata, nella diniegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si includessero i ricorrenti nella graduatoria di merito o alternativamente non gli venisse concesso di effettuare una prova suppletiva, i danni dagli stessi subiti sarebbero in ogni caso passibili di risarcimento in via equitativa conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura *de qua*.

**4.Indicazione dei controinteressati:** tutti i candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario cat. B liv. BS a tempo pieno e indeterminato.

**5.Lo svolgimento del processo puo' essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalita' rese note nel sito medesimo ed, in particolare, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso indicato al punto 1.**

**6. La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del TAR Lombardia con Ordinanza n. 929/2021 pubblicata il 10.09.2021**

\*

**Tanto indicato, il sottoscritto Avv. Danilo Granata, in quali di difensore di parte ricorrente,**

*chiede*

**all'ASST Gaetano Pini CTO (09320530968), in persona del l.r.p.t., con sede in Milano (Mi) alla Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1, 20122, quale amministrazione resistente nell'ambito del giudizio n.r.g. 1275/2021, di procedere alla notifica per pubblici proclami per come disposta dall'Ordinanza collegiale n. 929/2021 del TAR Lombardia – Sez. III. Cosenza, 16.09.2021**

Avv. Danilo Granata